
Circolare di studio n. 24/2015

Periodo 1-15 gennaio 2016

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524/8259
Fax 06.8719.0889
Mail mollichella@tiscali.it

Sommario

Bene a sapersi	3
Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2016.....	3
Come procedere a modificare la richiesta di rimborso del credito Iva	4
Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente.....	4
Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti attività d'impresa	6
Imputazione del credito d'imposta ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo	7
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi	7
Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo	7
Nuovi codici per compensare i rimborsi da assistenza fiscale nell'F24 EP	8
Agenda	11
Scadenario dall'1 al 16 gennaio 2016	11
Formulario.....	16
Dichiarazione per Iva agevolata in edilizia	16
Indici & dati	21
Coefficienti di rivalutazione del TFR	21
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	23
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	24
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2015	25
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di novembre 2015	27
Dossier Casi	29
Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto	29
Valutazione dell'opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2015 – 2017	30

Bene a sapersi

Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2016

Con l'art. 1 del D.M. 11 dicembre 2015 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, è stata ridotta dallo 0,50% allo 0,20% in ragione d'anno.

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo.

Il tasso dell'interesse legale, tra l'altro, si rende operativo:

- nelle operazioni riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento "breve" o "lungo") nelle situazioni di omessi o tardivi versamenti;
- per quanto attiene alla remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti;

tenendo presente, ai fini operativi, che:

- allo stesso saggio si devono computare gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale;
- se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%
1.1.2016-31-12-2016 (salvo proroga)	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%

Come procedere a modificare la richiesta di rimborso del credito

Iva

Con la circolare n. 25/E del 2012, l'Agenzia delle entrate ha affrontato, tra le altre, la questione relativa alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa diretta a revocare una precedente richiesta di rimborso Iva e il relativo termine.

In tale sede è stato chiarito che il contribuente può rettificare la richiesta di rimborso Iva, presentando, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa, al fine di indicare il medesimo credito (o parte di esso) come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione (*variazione del Quadro VX*).

Ciò in considerazione della possibilità, introdotta nel 2011 per le imposte dirette, di modificare l'originaria richiesta di rimborso optando per la compensazione del credito mediante dichiarazione integrativa da presentare entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario (art. 2, comma 8-ter, del D.P.R. 322/1998).

La necessità di consentire la medesima possibilità anche ai fini Iva era, peraltro, giustificata, da un lato, dal costo delle garanzie che, prima delle modifiche apportate all'articolo 38-bis del decreto Iva, dovevano essere necessariamente presentate dal contribuente prima dell'erogazione del rimborso; dall'altro dall'esigenza di evitare che, decorsi i termini d'accertamento, l'Amministrazione finanziaria fosse, comunque, tenuta ad erogare il rimborso, anche senza garanzia prestata dal contribuente, divenuta incontestabile l'annualità cui il rimborso si riferisce.

Pertanto, nell'ipotesi in cui nel caso in cui il contribuente o soggetto passivo Iva intenda:

- *chiedere un rimborso più alto rispetto a quello chiesto originariamente*, sussiste la possibilità di procedere a presentare una dichiarazione integrativa, eventualmente munita di visto, entro i 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione;
- *revocare la precedente richiesta di rimborso*, nel qual caso la rettifica della dichiarazione può avvenire inviando, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, una dichiarazione integrativa;
- *apporre il visto assente nella dichiarazione originaria*, trasmettendo la dichiarazione integrativa anche oltre il termine di 90 giorni dalla scadenza della presentazione della dichiarazione.

Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente

La determinazione dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di paga costituisce un prelievo di tipo non definitivo, ma provvisorio e parziale, in quanto il periodo d'imposta di riferimento deve essere individuato nell'anno solare.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, deve necessariamente essere eseguita in relazione all'intero reddito di competenza del percipiente percepito nell'arco dell'anno solare.

Infatti, l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i datori di lavoro o sostituti d'imposta che pongono in essere erogazioni di compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti ad eseguire l'*operazione di conguaglio* tra le ritenute alla fonte operate sulle somme e sui valori corrisposti e l'imposta che si rende dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti medesimi, tenendo in considerazione delle detrazioni d'imposta di competenza e, se oggetto di specifica richiesta, degli oneri deducibili, di regola, con le competenze del mese di dicembre *oppure*:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
- alla data della cessazione;

Le operazioni da effettuare in sede di *conguaglio annuale* possono essere così schematizzate:

- 1) rilevazione dei compensi globali imponibili erogati dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) nel corso dell'anno (anche per più rapporti di lavoro), comprese le mensilità aggiuntive e le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2016, se di competenza del 2015 e, quindi, si devono comprendere le mensilità aggiuntive e i premi e si devono escludere le competenze arretrate e le indennità di trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali trattenute effettuate ai lavoratori pensionati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 2) integrare l'ammontare imponibile predetto delle somme e dei valori imponibili corrisposti da terzi, come, a titolo meramente indicativo le indennità di infortunio corrisposte direttamente dall'Inail, le corresponsioni in forma periodica da parte di fondi pensione complementari, le borse di studio, le indennità di presenza e/o altri compensi erogati dallo Stato, Regioni, ecc., che risultano comunicati dal lavoratore dipendente o, entro il 12 gennaio 2016, dallo stesso soggetto erogante;
- 3) aggiungere, se il lavoratore dipendente lo richiede espressamente, i redditi che gli sono stati corrisposti da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento nel corso dell'anno 2015, compresi, ovviamente, quelli che sono stati erogati da soggetti non tenuti ad eseguire le ritenute alla fonte (si ritiene utile rammentare che nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con il medesimo sostituto d'imposta, indipendentemente dalla richiesta del sostituto d'imposta o lavoratore interessato, l'operazione di conguaglio deve necessariamente comprendere tutti i valori e le somme complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno);
- 4) conteggiare a favore del sostituto d'imposta o percipiente gli eventuali oneri deducibili;
- 5) ricalcolare l'imposta globale lorda dovuta sull'entità complessiva del reddito di lavoro dipendente sulla base degli scaglioni di reddito annuale e delle aliquote corrispondenti;
- 6) detrarre, dopo averne individuata l'esatta determinazione, dall'*imposta lorda dovuta* le varie detrazioni d'imposta spettanti, tra cui quelle per carichi di famiglia.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo che:

- a) si devono considerare *familiari a carico dal punto di vista fiscale*, purché fruiscano di redditi, al lordo degli oneri deducibili, non superiori a € 2.840,51, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati e gli altri familiari (genitori, anche adottivi, ascendenti prossimi, anche naturali, coniuge separato, generi, nuore e suoceri, fratelli e sorelle e discendenti dei figli), solo se convivono con il contribuente o se ricevono da lui un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) ai fini del calcolo del tetto di € 2.840,51 che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente a carico, devono necessariamente essere considerate anche la rendita dell'abitazione principale, le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica (infatti, queste retribuzioni sono esenti dall'Irpef e non sono, quindi, comprese nel reddito complessivo di coloro che le percepiscono, ma sono rilevanti ai fini dell'eventuale attribuzione delle detrazioni per carichi di famiglia), i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e i redditi di lavoro dipendente conseguiti dai frontalieri (ad esempio, coloro che lavorano a Montecarlo e a San Marino);
 - c) l'ammontare delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell'anno per i quali i familiari sono stati a carico;
 - d) il diritto alla detrazione decorre dal mese in cui si verificano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.;
 - e) le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia;
- 7) applicare e, quindi, riconoscere l'eventuale credito d'imposta spettante in relazione ai redditi prodotti all'estero, se alla formazione dell'entità imponibile sono concorsi redditi di lavoro dipendente prestato all'estero con assoggettamento a tassazione in via definitiva;

8) individuare il conguaglio d'imposta procedendo a detrarre dall'ammontare dell'imposta lorda le detrazioni spettanti e l'imposta effettivamente trattenuta nel corso delle erogazioni dei vari periodi di paga dell'anno sia dal datore di lavoro, sia, se ne ricorrono le condizioni, da terzi che hanno proceduto a erogare compensi e/o emolumenti compresi nell'operazione in argomento.

Deducibilità del pranzo o della cena di natale con i lavoratori dipendenti da parte degli esercenti attività d'impresa

Tra le "spese di rappresentanza" si devono ritenere rientranti quelle "per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose".

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, nella circolare 13 luglio 2009, n. 34/E, ha puntualizzato che nel caso di spese sostenute per tali feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento" non possono essere qualificabili come spese di rappresentanza quelle sostenute per eventi aziendali in cui sono presenti esclusivamente lavoratori dipendenti dell'impresa, in quanto le medesime non possono considerarsi sostenute nell'ambito di "significative attività promozionali" dei prodotti dell'impresa e per carenza, in definitiva, del requisito della ragionevolezza (collegamento con i ricavi dell'impresa).

Pertanto, l'esborso sostenuto per il *pranzo* o per la *cena di Natale* organizzati dall'esercente attività d'impresa:

- *esclusivamente per i propri lavoratori dipendenti*, poiché non può essere considerata "di rappresentanza", si ritiene che possa essere inquadrato come una particolare "liberalità" è come tale:
 - *ai fini Iva*, il tributo risulta non detraibile, in quanto inerente ad un onere sostenuto per i lavoratori dipendenti e, quindi, mancante del requisito dell'inerenza con *l'esercizio dell'impresa*;
 - *ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires)*, il costo sostenuto può essere considerato deducibile nel limite del 75% dell'entità dell'onere sostenuto, come previsto per le spese di ristorante, e del 5% dell'entità delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dall'adempimento dichiarativo ex art. 100, comma 1, del Tuir;
 - *ai fini dell'Irap*, attualmente, deve essere rilevato come componente negativo indeducibile in quanto qualificabile quale "costo del personale";
- *con la presenza anche di soggetti terzi, quali clienti, potenziali nuovi clienti, istituzioni, ecc.*, si deve considerare rientrante tra le spese di rappresentanza per cui:
 - *ai fini Iva*, il tributo risulta non detraibile;
 - *ai fini delle imposte sui redditi (Irpef e Ires)*, il costo sostenuto può essere considerato deducibile, come regola, nel limite del 75% dell'entità dell'onere sostenuto, come previsto per le spese di ristorante, da ricalcolare in relazione al limite dell'entità massima deducibile nel periodo d'imposta. Infatti, le spese di rappresentanza sono deducibili in misura percentuale a scaglioni in base ai proventi e ricavi conseguiti dalla "gestione caratteristica dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d'imposta", tenendo presente che i limiti di deducibilità (che costituiscono il plafond) sono pari all'1,3% dei ricavi e proventi fino a € 10 milioni, dello 0,5% dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 10 milioni e fino a € 50 milioni e dello 0,1% dei ricavi e proventi per la parte eccedente € 50 milioni;
 - *ai fini dell'Irap*, l'onere imputato si deve valutare come *deducibile* per i soggetti che applicano il metodo da bilancio e come *non deducibile* per coloro che applicano il metodo fiscale.

Imputazione del credito d'imposta ai fini della determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo

Un problema inerente al credito di imposta del 10% previsto dalla legge di stabilità 2015 è quello di stabilire se lo stesso concorre, in tutto o in parte, alla formazione del reddito di impresa o di lavoro autonomo del soggetto che ne usufruisce.

Specificamente, per le imprese, viene sostenuto che il provento rilevato a conto economico in contropartita del credito di imposta costituisce "sopravvenienza attiva" interamente imponibile e non, quindi, tassabile solo in parte a seguito della limitata deducibilità dell'Irap a cui si riferisce.

Analizzando la vigente normativa e rilevando un'assenza di una specifica previsione che disponga in senso contrario, si deve ritenere che il provento contabilizzato a conto economico per effetto del riconoscimento del credito d'imposta costituisce un'effettiva sopravvenienza attiva, che concorre integralmente alla determinazione del reddito d'impresa ai sensi dell'art. 88 del Tuir.

Per i redditi di lavoro autonomo, invece, il medesimo credito d'imposta non rileva ai fini della determinazione di detto reddito, in quanto non risulta espressamente individuato quale componente di reddito dagli artt. 53 e 54 del Tuir.

Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

L'art. 18, comma 1, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, consente, ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di beneficiare di un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati fino al 30 giugno 2015.

Il comma 4 del citato art. 18, ha, tra l'altro, disposto che il credito d'imposta deve necessariamente risultare ripartito ed utilizzato in tre quote annuali di pari importo esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, tenendo presente che la prima quota è utilizzabile con decorrenza dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta in argomento, è stato istituito il codice tributo (operativo dal 1° gennaio 2016):

6856-Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi – art. 18, D.L. 24 giugno 2014, n. 91

tenendo in considerazione che, in sede di compilazione del modello di versamento F24:

- tale codice tributo deve necessariamente essere esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati", o, nelle situazioni in cui il contribuente deve procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna "importi a debito versati";
- il campo "anno di riferimento" deve risultare valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Codice tributo per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta da parte delle imprese che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo

L'art. 1, comma 35, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, con la sostituzione integrale dell'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha sancito l'attribuzione di un credito d'imposta a favore di tutte le imprese che effettuano investimenti in attività di

ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 maggio 2015, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le disposizioni applicative del credito d'imposta in argomento, ed, in particolare, con l'art. 6, sono state disciplinate le modalità di fruizione del credito d'imposta, prevedendo, tra l'altro, l'indicazione dell'importo del beneficio concesso all'impresa nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale i costi sono stati sostenuti e l'utilizzo del credito *"esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni"*, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.

Per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d'imposta in argomento, è stato istituito il codice tributo (operativo dal 1° gennaio 2016):

6857-Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo – art. 3, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145

tenendo in considerazione che, in sede di compilazione del modello di versamento F24:

- tale codice tributo deve necessariamente essere esposto nella sezione *"Erario"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*, o, nelle situazioni in cui il contribuente deve procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna *"importi a debito versati"*;
- il campo *"anno di riferimento"* deve risultare valorizzato con l'anno di sostenimento della spesa, nel formato "AAAA".

Nuovi codici per compensare i rimborsi da assistenza fiscale nell'F24 EP

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° dicembre 2015, prot. n. 154279, sono state approvate le modifiche al modello F24 Enti pubblici, cui fa seguito la risoluzione 9 dicembre 2015, n. 103/E, con la quale per consentire ai sostituti d'imposta di compensare, mediante il modello F24 EP:

- *le somme rimborsate ai percipienti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175*, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (operativi dal 7 gennaio 2016):
 - 150E-Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014 [da esporre nella sezione *"Erario"*(valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*];
 - 151E-Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati fuori dalla regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014 [da esporre nella sezione *"Erario"*(valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*];
 - 152E-Somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti operanti in impianti situati nella regione Valle d'Aosta i cui versamenti sono effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. a) D.Lgs. n. 175/2014 [da esporre nella sezione *"Erario"*(valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*];
 - 153E-Somme a titolo di addizionale regionale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014 [da esporre nella sezione *"Regioni"* (valore R), indicando nel campo *"codice"*, il codice della regione desumibile dalla *"Tabella T0 Codici delle Regioni e delle Province Autonome"* in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a credito compensati"*];

- 154E" denominato "Somme a titolo di addizionale comunale all'IRPEF rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale - art. 15, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 175/2014 [da esporre nella sezione "Enti locali" (valore S), indicando nel campo "codice" il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];

tenendo presente che per i codici tributo il campo "riferimento B" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferiscono le somme rimborsate, nel formato "AAAA", mentre il campo "riferimento A" non deve risultare valorizzato;

- *le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive dai successivi versamenti, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, nonché le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (operativi dal 7 gennaio 2016):*

- 155E-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 156E-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 157E-Eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 158E-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla regione Valle d'Aosta ed effettuati in regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 159E-Eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate nella regione Valle d'Aosta ed effettuati fuori dalla regione - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 160E-Eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014" [da esporre nella sezione "Regioni" (valore R), indicando nel campo "codice", il codice della regione, desumibile dalla "Tabella TO Codici delle Regioni e delle Province Autonome" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- 161E-Eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta - art. 15, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 175/2014"[da esporre nella sezione "Enti locali" (valore S), indicando nel campo "codice", il codice catastale del comune di riferimento, desumibile dalla "Tabella dei Codici Catastali dei Comuni", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];

tenendo presente che il campo "riferimento B" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il versamento in eccesso, nel formato "AAAA", mentre il campo "riferimento A" non deve risultare valorizzato;

- *il credito per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, il credito d'imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte dalle imprese che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 4, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, nonché le somme recuperate dai sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della L. 23 dicembre 2014 n. 190, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (operativi dal 7 gennaio 2016):*

- 162E-Credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 12, c. 3, del Tuir [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"];
 - 163E-Credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d'imposta di cui all'art. 16, c. 1-sexies, del Tuir [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"];
 - 164E-Credito d'imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale di cui all'art. 4, c. 1, D.L. n. 457/1997 [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"];
 - 165E- Recupero da parte dei sostituti d'imposta delle somme erogate ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 66/2014 e dell'art. 1, commi 12 e ss. della L. 190/2014 [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati"];
- tenendo presente che il campo "riferimento B" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA", mentre il campo "riferimento A" non deve risultare valorizzato;
- *l'eccedenza risultante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta*, sono stati istituiti i seguenti codici tributo (*operativi dal 7 gennaio 2016*):
 - 166E-Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
 - 167E-Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 semplificato" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
 - 168E-Credito scaturito da ritenute su redditi di capitale derivante dalla dichiarazione del sostituto d'imposta - mod. 770 ordinario" [da esporre nella sezione "Erario" (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati"];
- tenendo presente che il campo "riferimento B" deve essere valorizzato con l'anno d'imposta cui si riferisce il credito, nel formato "AAAA", mentre il campo "riferimento A" non deve risultare valorizzato.

Agenda

Scadenario dall'1 al 16 gennaio 2016

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° gennaio 2013-31 dicembre 2013 e 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 entrambi gli ammontare inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° gennaio 2014-31 dicembre 2014 e 1° gennaio 2014-31 dicembre 2015 l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.	
2	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO <i>(scadenza di riferimento: 1° gennaio 2016)</i> I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere alla segnalazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
4	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO <i>(scadenza di riferimento: 3 gennaio 2016)</i> I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del Tulp, collegati alla rete telematica, devono procedere alla segnalazione telematica all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite nel corso del mese precedente, all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le pro loco, le bande musicali, i	

	<p>cori e le compagnie teatrali amatoriali, nonché le associazioni filodrammatiche, di musica e danza popolare devono procedere ad eseguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>	
9	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ <i>(Scadenza operativa: entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento)</i></p> <p>Invio all'Agenzia delle dogane dei dati relativi alla contabilità:</p> <ul style="list-style-type: none">• del mese di dicembre da parte dei <i>destinatari registrati</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, dell'alcole e delle bevande alcoliche, del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, nonché dei <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;• della seconda quindicina dello scorso mese di dicembre da parte dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli e/o che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; <p>nonché del riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso della seconda quindicina dello scorso mese di dicembre da parte dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici e/o del settore alcoli di cui al primo capoverso del comma 1 dell'art. 2 della determinazione Direttoriale 26 settembre 2008, n. 25499/UD.</p>	
11	<p>DATORI DI LAVORO DOMESTICO</p> <p>Pagamento contributi inerenti allo scorso trimestre solare (mesi di ottobre, novembre e dicembre).</p>	
12	<p>LAVORATORI DIPENDENTI E TITOLARI DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE</p> <p>Segnalazione al datore di lavoro-sostituto d'imposta dei redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nel corso di precedenti rapporti di lavoro, al fine di comprenderli nell'operazione di conguaglio di fine anno, con consegna delle inerenti certificazioni.</p>	
14	<p>RAVVEDIMENTO ADEMPIMENTI INERENTI AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE E DELL'IVA</p> <p>Regolarizzazione degli adempimenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- scaduti lo scorso 16 dicembre ed inerenti al versamento delle ritenute operate nel corso mese di novembre e/o del debito Iva reveniente dalla liquidazione mensile di novembre da parte dei soggetti Iva, con la sanzione amministrativa ridotta ad un decimo, oltre agli interessi legali.- scaduti lo scorso 16 ottobre ed inerenti al versamento delle ritenute operate nel corso mese di settembre e/o del debito Iva reveniente dalla liquidazione mensile di settembre da parte dei soggetti Iva, con la sanzione amministrativa ridotta ad un nono, oltre agli interessi legali.	
15	<p>AGENZIA DELLE DOGANE - ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE</p> <p>Invio dei dati relativi alle contabilità del mese precedente da parte degli operatori</p>	

	esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	AGRITURISMO - CORRISPETTIVI Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontare inerenti alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.	
15	ALCOLI METILICI Invio al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione la copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano o utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del medesimo mese, oltre ad allegare un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso di tale mese sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici (con raggruppamento per cliente destinatario).	
15	ASSISTENZA FISCALE I datori di lavoro e/o i sostituti d'imposta che intendono prestare l'assistenza fiscale devono comunicare ai propri sostituiti d'imposta (lavoratori dipendenti e/o pensionati) la disponibilità a prestare detta assistenza e, quindi, richiedere la cosiddetta preventiva comunicazione con la quale i soggetti interessati attestano la loro decisione di volersi avvalere della medesima per il periodo d'imposta in corso.	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali nel corso del mese precedente. Tali annotazioni, che devono essere effettuate nel prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" numerato progressivamente prima di essere messo in uso (D.M. 11 febbraio 1997), devono necessariamente rilevare in modo distinto: <ul style="list-style-type: none">- i proventi che, a norma dell'art. 25, comma 1, della L. 13 maggio 1999, n. 133, non costituiscono reddito imponibile per le associazioni sportive dilettantistiche;- le plusvalenze patrimoniali;- le operazioni intracomunitarie di cui all'art. 47 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi inerenti al mese precedente, se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino	

	<p>fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.</p>	
15	<p>ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito a norma dell'art. 145 del Tuir devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva o nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati" di cui al D.M. 11 febbraio 1997.</p>	
15	<p>EREDI DI PERSONE FISICHE DECEDUTE DOPO IL 16 FEBBRAIO 2015 <i>(Scadenza di riferimento: 30 giorni dal 16 dicembre 2015)</i> Gli eredi delle persone decedute in data successiva al 16 febbraio 2015 che procedono a presentare la dichiarazione dei redditi per conto del <i>de cuius</i> e che si avvalgono della facoltà di effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al termine previsto, maggiorando le somme dovute dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, se ne ricorrono i presupposti, utilizzando il modello F24, devono procedere al pagamento delle somme al riguardo dovute.</p>	
15	<p>FATTURAZIONE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"><p>Nota Bene Si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p></div>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00 Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere</p>	

	dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.	
15	IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.	
15	IMU E TASI-RAVVEDIMENTO Regolarizzazione degli omessi, insufficienti o tardivi versamenti scaduti il 16 dicembre scorso ed inerenti al saldo dell'Imu e/o della Tasi dovute per l'anno 2015, con la sanzione amministrativa ridotta ad un decimo, oltre agli interessi legali.	
15	LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E TITOLARI DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE-VERSAMENTO DIRETTO Pagamento, utilizzando il modello F24 delle ritenute e dei inerenti interessi dello 0,50% mensile, derivanti dall'operazione di conguaglio che il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, pensioni o compensi corrisposti e/o per cessazione del rapporto di lavoro, tenendo presente che compete al datore di lavoro/sostituto d'imposta segnalare le somme che devono essere corrisposte direttamente.	
15	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE POSTE IN ESSERE DA SOGGETTI IVA I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari di beni e servizi, devono procedere: <ul style="list-style-type: none">▪ ad annotare, nel registro Iva acquisti e in quello Iva delle vendite, le fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese;▪ all'emissione dell'autofattura inerente alle operazioni poste in essere nel terzo mese precedente, <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione</i>;▪ all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione agli addebiti annotati nel mese precedente, <i>se hanno ricevuto una fattura con indicato un corrispettivo di entità inferiore a quello reale</i>.	

Formulario

Dichiarazione per Iva agevolata in edilizia

Per gli interventi e i lavori di:

- ristrutturazione;
- manutenzione ordinaria e straordinaria;

di recupero di immobili a prevalente uso abitativo, nonché per la costruzione o l'ampliamento di:

- abitazioni civili (non di lusso);
- fabbricati civili;

e per l'abbattimento delle barriere architettoniche, sussiste la possibilità di beneficiare di un regime fiscale Iva agevolato.

Ai fini procedurali è necessario procedere a produrre un'apposita dichiarazione con la quale viene richiesta l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata utilizzando delle formule che necessariamente devono evidenziare la fattispecie di riferimento, in modo da consentire di emettere la fattura giustificata da tale dichiarazione.

Negli schemi di attestazione, di seguito riprodotti, vengono specificati i dati, le informazioni e gli elementi necessari al riconoscimento dell'aliquota Iva agevolata al 10% o al 4%, in relazione alla tipologia di lavori in corso di esecuzione, tenendo presente, come regola generale, che ad ogni dichiarazione tendente ad ottenere l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata è necessario allegare la documentazione attestante il diritto, oltre alla fotocopia:

- di un documento di identità del richiedente (in corso di validità);
- del proprio codice fiscale.

A titolo meramente indicativo e, quindi, senza pretesa di completezza, i documenti da allegare ad ogni singola dichiarazione, oltre alla medesima, sono:

- *per la costruzione e/o per l'ampliamento di fabbricato adibito ad abitazione civile non di lusso:*
 - copia della concessione edilizia e/o del permesso di costruire;
 - copia dell'atto preliminare, nell'ipotesi di operatività per conto terzi;
- *per la costruzione e/o per l'ampliamento di fabbricato rurale ad uso abitativo:*
 - copia della concessione edilizia e/o del permesso di costruire;
 - copia dell'atto preliminare, nell'ipotesi di operatività per conto terzi;
- *per la costruzione e/o per l'ampliamento di fabbricato ad abitazione civile non di lusso (non prima casa):*
 - copia della concessione edilizia e/o del permesso di costruire;
 - copia dell'atto preliminare, nell'ipotesi di operatività per conto terzi;
- *per il restauro e/o per il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ristrutturazione urbanistica:*
 - copia della concessione edilizia e/o del permesso di costruire;
 - copia dell'atto preliminare, nell'ipotesi di operatività per conto terzi;
 - Dia / Scia (Denuncia Inizio Attività) intestata al soggetto acquirente;
- *per la manutenzione ordinaria e/o straordinaria inerente al recupero edilizio di fabbricati a prevalente destinazione abitativa:*
 - copia della concessione edilizia e/o del permesso di costruire;
 - copia dell'atto preliminare, nell'ipotesi di operatività per conto terzi;
 - Dia / Scia (Denuncia Inizio Attività) intestata al soggetto acquirente;
- *per i soggetti portatori di handicap:*
 - copia del certificato di invalidità rilasciato dall'Asl.

Fac-simile di dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per la costruzione della prima casa

<p>Spett.le(..)</p> <p>Oggetto: dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata inerente alla costruzione della prima casa</p> <p>Il sottoscritto nato a il ..-.-.... (codice fiscale:), residente a in via</p> <p style="text-align: center;"><i>dopo aver segnalato</i></p> <p>di essere in possesso della licenza/concessione edilizia n. del ..-.-....rilasciata dal Comune di (la cui copia viene allegata) con la presente</p> <p style="text-align: center;"><i>dichiara,</i></p> <p>sotto la sua personale responsabilità, che il realizzando fabbricato sito in via, n. ..., oltre a possedere le caratteristiche oggettive espressamente previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969, sarà destinato a prima casa, in quanto risultano sussistenti i presupposti e le condizioni di cui alla nota II-<i>bis</i> dell'art. 1 della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, conseguentemente, in relazione della voce 39 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;</p> <p style="text-align: center;"><i>chiede</i></p> <p>che sulle prestazioni di servizi prestate dalla vostra impresa venga applicata l'aliquota Iva nella misura agevolata del 4%</p> <p style="text-align: center;"><i>e si impegna</i></p> <p>a segnalare con tempestività ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla predetta agevolazione e consentirvi, se del caso, a provvedere all'emissione della nota integrativa a norma dell'art. 26 de decreto Iva.</p> <p>....., lì ..-.-....</p> <p>In fede</p> <p style="text-align: right;">Firma del soggetto attestante</p> <p>Allegati: - fotocopia</p>

Fac-simile di dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per l'acquisto di beni finiti

<p>Spett.le(..)</p> <p>Oggetto: dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per l'acquisto di beni finiti</p> <p>Il sottoscritto nato a il ..-.-.... (codice fiscale:), residente a in via, in proprio [oppure: nella sua qualità di legale rappresentante della con sede a in via (codice fiscale:)]</p> <p><i>dopo aver segnalato</i></p>

di essere in possesso della licenza/concessione edilizia n. del ...-...rilasciata dal Comune di
(la cui copia viene allegata) con la presente

dichiara,

sotto la sua personale responsabilità, che il fabbricato sito in via, n. ..., per il quale è in corso uno degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui lettere c) o d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, possiede le caratteristiche oggettive di cui l'art. 13 della L. 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, per cui ai sensi sia della voce 24 della tabella A, parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sia della voce 127-terdecies) della tabella A, parte III, allegata al citato decreto

inoltra rispettosa richiesta affinché

sulle forniture di beni eseguite venga applicata l'aliquota Iva nella misura agevolata del 4% o del 10%

impegnandosi

a segnalare con tempestività ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla predetta agevolazione e consentirvi, se del caso, a provvedere all'emissione della nota integrativa a norma dell'art. 26 de decreto Iva.

....., li ...-...
In fede

Firma del soggetto attestante
.....

Allegati:
- fotocopia

Fac-simile di dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per prestazioni di servizi rientranti nell'ambito dei contratti di appalto (Legge Tupini)

Spett.le
.....
.....
.....(..)

Oggetto: dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per prestazioni di servizi rientranti nell'ambito dei contratti di appalto (Legge Tupini)

Il sottoscritto nato a il ...-... (codice fiscale:), residente a in via, in proprio [oppure: nella sua qualità di legale rappresentante della con sede a in via (codice fiscale:)]

dopo aver segnalato

di essere in possesso della licenza/concessione edilizia n. del ...-...rilasciata dal Comune di
(la cui copia viene allegata) con la presente

dichiara,

sotto la sua personale responsabilità, che il fabbricato sito in via, n. ..., possiede le caratteristiche oggettive di cui al decreto del Ministero dei Lavori pubblici del 2 agosto 1969 e, pertanto, ai sensi della voce 127-*quaterdecies*) della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

inoltra rispettosa richiesta affinché

sulle prestazioni di servizi eseguite dalla vostra impresa venga applicata l'aliquota Iva nella misura agevolata del 10%;

impegnandosi

a segnalare con tempestività ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla predetta agevolazione e consentirvi, se del caso, a provvedere all'emissione della nota integrativa a norma dell'art. 26 de decreto Iva.

....., lì ..-.-....

In fede

Firma del soggetto attestante
.....

Allegati:

- fotocopia

Fac-simile di dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per prestazioni di servizi inerenti a contratti di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria

Spett.le
.....
.....
.....(..)

Oggetto: dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per prestazioni di servizi inerenti a contratti di appalto per manutenzione ordinaria e straordinaria

Il sottoscritto nato a il ..-.-.... (codice fiscale:), residente a in via, in proprio [oppure: nella sua qualità di legale rappresentante della con sede a in via (codice fiscale:)]

dopo aver segnalato

che l'intervento edilizio concernente il bene immobile sito in via, n. ..., rientra nell'ambito delle previsioni di cui all'art. 7, comma 1 lettera b) della L. 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modifiche e proroghe

inoltra rispettosa richiesta affinché

sulle prestazioni di servizi eseguite dalla vostra impresa venga applicata l'aliquota Iva nella misura agevolata del 10%;

impegnandosi

a segnalare con tempestività ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla predetta agevolazione e consentirvi, se del caso, a provvedere all'emissione della nota integrativa a norma dell'art. 26 de decreto Iva.

....., lì ..-.-....

In fede

Firma del soggetto attestante
.....

Allegati:

- fotocopia

Fac-simile di dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per l'abbattimento e/o per il superamento delle barriere architettoniche

<p>Spett.le(..)</p> <p>Oggetto: dichiarazione per applicazione aliquota Iva agevolata per l'abbattimento e/o per il superamento delle barriere architettoniche</p> <p>Il sottoscritto nato a il ..-.-.... (codice fiscale:), residente a in via,</p> <p style="text-align: center;"><i>dopo aver segnalato</i></p> <p>che le opere interne sono direttamente finalizzate al superamento e/o all'eliminazione delle barriere architettoniche nell'immobile sito in via, n. ..., si devono intendere poste in essere in ottemperanza ai disposti di cui alla L. 9 gennaio 1989, n. 13 e al D.M. 14 giugno 1989, n. 236,</p> <p style="text-align: center;"><i>inoltra rispettosa richiesta</i></p> <p>di poter beneficiare dell'applicazione dell'aliquota Iva del 4% sui corrispettivi d'appalto (o subappalto) fatturati, ai sensi del n. 41-ter della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.</p> <p style="text-align: center;"><i>impegnandosi</i></p> <p>a segnalare con tempestività ogni eventuale fatto o circostanza che faccia venire meno il diritto alla predetta agevolazione e consentirvi, se del caso, a provvedere all'emissione della nota integrativa a norma dell'art. 26 de decreto Iva.</p> <p>....., lì ..-.-....</p> <p>In fede</p> <p style="text-align: right;">Firma del soggetto attestante</p> <p>Allegati: - fotocopia</p>
--

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

2013	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,125	0,265845
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,7	0,2	0,187793	0,140845	0,250	0,390845
Marzo	15 mar.	14 apr.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,375	0,656690
Aprile	15 apr.	14 mag.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,500	0,781590
Maggio	15 mag.	14 giu.	106,9	0,4	0,375587	0,281690	0,625	0,906690
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	0,750	1,172535
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,7	0,657222	0,492958	0,875	1,367958
Agosto	15 ago.	14 set.	107,6	1,1	1,032864	0,774648	1,000	1,774548
Settembre	15 set.	14 ott.	107,2	0,7	0,657277	0,492958	1,125	1,617958
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,250	1,672535
Novembre	15 nov.	14 dic.	106,8	0,3	0,281690	0,211268	1,375	1,586268
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,1	0,6	0,563380	0,422535	1,500	1,922535
2014	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,125	0,265056
Febbraio	15 feb.	14 mar.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,250	0,320028
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	0,375	0,445028
Aprile	15 apr.	14 mag.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,500	0,710084
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,625	0,765056
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,4	0,3	0,280112	0,210084	0,750	0,960084
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,3	0,2	0,186741	0,140056	0,875	1,015056
Agosto	15 ago.	14 set.	107,5	0,4	0,373483	0,280112	1,000	1,280112
Settembre	15 set.	14 ott.	107,1	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,1	0,093371	0,070028	1,250	1,320028
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.	107,0	-0,2	0,000000	0,000000	1,500	1,500000
2015	Tfr maturato dal	Tfr maturato al	Indice Istat 1995=100	Differenza	Incidenza percentuale	75% di F	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
Mesi	A	B	C	E	F	G	H	I
Gennaio	15 gen.	14 feb.	106,5	-0,5	0,000000	0,000000	0,125	0,125000
Febbraio	15 feb.	14 mar.	106,8	-0,1	0,000000	0,000000	0,250	0,250000
Marzo	15 mar.	14 apr.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000

¹ Aggiornamento mese di novembre 2015.

Aprile	15 apr.	14 mag.	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093
Maggio	15 mag.	14 giu.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187
Giugno	15 giu.	14 lug.	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280
Luglio	15 lug.	14 ago.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187
Agosto	15 ago.	14 set.	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1,000	1,280374
Settembre	15 set.	14 ott.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000
Ottobre	15 ott.	14 nov.	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187
Novembre	15 nov.	14 dic.	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000
Dicembre	15 dic.	14 gen.					1,500	

Modalità per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr - trattamento di fine rapporto mese di novembre 2015

Nel mese di novembre 2015, che esplica effetti dal 15 novembre 2015 al 14 dicembre 2015, il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è pari a **1,375000**.

Per l'individuazione del coefficiente di rivalutazione del Tfr-trattamento di fine rapporto e delle eventuali anticipazioni è necessario fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (escludendo i "tabacchi lavorati") che mensilmente viene diffuso ogni mese dall'Istat e riprodotti anche nella presente circolare.

Ai fini operativi, per il mese di novembre 2015 si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice del mese di dicembre 2014 (107,0) e quello del mese di novembre 2015 (107,0), e, quindi, individuare la differenza che risulta pari a "0,0" [107,0 – 107,0];
- a trasformare la differenza individuata (0,0) in dato o valore di riferimento percentuale.

Il conteggio è il seguente:

$$[0,0 : 107,0 = X : 100]$$

da cui:

$$X = (0,0 \times 100) : 107,0 = 0,000000;$$

- il dato o valore di riferimento percentuale deve essere ridotto al 75% e, quindi, da "0,000000" diventa "0,140187" (75% di 0,186916), al quale si deve aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese di novembre è pari alla "1,375" [0,125 x 11], consentendo di pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione del mese di novembre 2015 pari a "**1,375000**" [0,000000 + 1,375].

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0		

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6

² Aggiornamento mese di novembre 2015.

³ Aggiornamento mese di novembre 2015.

2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	

⁴ Aggiornamento mese di novembre 2015.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947 al mese di novembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	48,310	47,303	45,987	42,209	40,230	37,771	36,592	34,685	32,981	33,073	34,580	35,672	38,428
1948	36,310	36,699	35,743	35,611	36,074	36,363	38,210	36,689	35,810	36,341	36,100	35,758	36,294
1949	35,268	35,459	35,303	34,801	34,835	35,234	36,241	35,810	35,985	36,797	36,705	36,987	35,769
1950	37,131	37,037	37,549	36,998	36,938	36,453	36,448	35,815	35,115	35,545	35,184	35,100	36,257
1951	34,608	34,000	33,816	33,068	33,029	32,593	32,606	32,722	32,734	32,645	32,445	32,462	33,046
1952	32,564	32,207	32,111	31,959	31,837	31,627	31,551	31,535	31,310	31,251	31,212	31,330	31,700
1953	31,377	31,318	31,322	31,018	30,834	30,747	31,212	31,302	31,161	31,041	30,892	30,964	31,095
1954	30,922	30,792	30,884	30,690	30,303	30,055	29,947	29,975	30,019	30,069	29,932	29,889	30,281
1955	29,900	29,968	29,900	29,655	29,386	29,190	29,297	29,249	29,338	29,345	29,221	29,028	29,456
1956	28,826	28,445	28,112	27,942	27,796	27,911	27,974	27,961	27,886	28,040	28,008	27,858	28,059
1957	27,587	27,753	27,889	27,908	27,809	27,753	27,584	27,560	27,433	27,212	27,020	26,866	27,527
1958	26,597	26,708	26,671	26,256	25,985	25,811	25,875	25,993	26,077	26,330	26,425	26,557	26,270
1959	26,453	26,529	26,603	26,555	26,481	26,487	26,518	26,478	26,350	26,176	26,012	25,931	26,378
1960	25,725	25,829	25,923	25,877	25,768	25,667	25,599	25,641	25,662	25,654	25,536	25,468	25,696
1961	25,267	25,254	25,239	25,087	24,999	24,959	24,989	24,942	24,867	24,830	24,644	24,530	24,967
1962	24,310	24,287	24,146	23,846	23,846	23,732	23,643	23,687	23,576	23,487	23,399	23,160	23,755
1963	22,780	22,371	22,272	22,153	22,153	22,153	22,173	22,133	21,920	21,710	21,710	21,579	22,094
1964	21,375	21,321	21,230	21,140	21,051	20,858	20,736	20,702	20,616	20,498	20,414	20,331	20,858
1965	20,232	20,199	20,151	20,102	20,037	19,989	19,925	19,910	19,878	19,862	19,846	19,768	19,989
1966	19,705	19,705	19,690	19,628	19,582	19,597	19,582	19,597	19,597	19,536	19,475	19,414	19,597
1967	19,365	19,384	19,345	19,307	19,269	19,232	19,194	19,156	19,082	19,100	19,100	19,100	19,213
1968	19,026	19,045	19,026	18,989	18,971	18,989	19,008	18,989	18,953	18,934	18,916	18,843	18,971
1969	18,789	18,789	18,717	18,628	18,593	18,523	18,401	18,349	18,298	18,213	18,145	18,062	18,453
1970	17,962	17,832	17,783	17,703	17,639	17,607	17,576	17,529	17,389	17,312	17,221	17,145	17,560
1971	17,082	17,032	16,950	16,901	16,804	16,756	16,692	16,660	16,550	16,473	16,427	16,396	16,724
1972	16,305	16,214	16,169	16,125	16,022	15,935	15,863	15,777	15,623	15,417	15,310	15,270	15,834
1973	15,086	14,945	14,819	14,646	14,441	14,346	14,276	14,207	14,139	13,981	13,827	13,602	14,346
1974	13,425	13,203	12,827	12,670	12,489	12,254	11,962	11,722	11,351	11,121	10,954	10,860	12,011
1975	10,734	10,610	10,597	10,452	10,384	10,281	10,221	10,168	10,075	9,949	9,865	9,772	10,251
1976	9,675	9,518	9,321	9,052	8,900	8,860	8,806	8,732	8,578	8,299	8,126	8,026	8,798
1977	7,998	7,820	7,704	7,624	7,526	7,456	7,399	7,350	7,271	7,193	7,089	7,055	7,449
1978	6,988	6,916	6,846	6,773	6,700	6,645	6,595	6,565	6,478	6,408	6,352	6,307	6,625
1979	6,187	6,097	6,022	5,924	5,849	5,792	5,739	5,683	5,547	5,421	5,351	5,265	5,724
1980	5,097	5,010	4,965	4,888	4,844	4,800	4,720	4,672	4,575	4,498	4,405	4,349	4,725
1981	4,291	4,215	4,156	4,098	4,042	4,001	3,967	3,941	3,886	3,810	3,747	3,709	3,980
1982	3,660	3,612	3,579	3,547	3,508	3,474	3,424	3,363	3,316	3,252	3,210	3,188	3,421
1983	3,144	3,102	3,074	3,042	3,013	2,996	2,968	2,957	2,918	2,870	2,841	2,828	2,975
1984	2,794	2,765	2,745	2,726	2,711	2,695	2,686	2,678	2,659	2,632	2,616	2,599	2,691
1985	2,572	2,546	2,528	2,507	2,492	2,479	2,471	2,466	2,456	2,427	2,409	2,394	2,478
1986	2,382	2,366	2,357	2,351	2,342	2,333	2,333	2,329	2,322	2,309	2,300	2,294	2,335
1987	2,279	2,271	2,263	2,256	2,248	2,240	2,234	2,228	2,212	2,193	2,187	2,183	2,232
1988	2,171	2,166	2,156	2,149	2,143	2,136	2,130	2,121	2,110	2,094	2,077	2,070	2,127

1989	2,054	2,038	2,028	2,014	2,006	1,996	1,992	1,988	1,979	1,960	1,952	1,943	1,995
1990	1,931	1,918	1,911	1,903	1,898	1,891	1,884	1,871	1,861	1,845	1,834	1,827	1,880
1991	1,814	1,797	1,792	1,784	1,778	1,768	1,765	1,761	1,753	1,739	1,727	1,723	1,767
1992	1,709	1,705	1,698	1,690	1,682	1,676	1,673	1,672	1,666	1,657	1,647	1,644	1,676
1993	1,639	1,632	1,629	1,623	1,616	1,609	1,603	1,601	1,599	1,589	1,581	1,581	1,609
1994	1,572	1,567	1,564	1,559	1,554	1,551	1,546	1,544	1,539	1,531	1,525	1,520	1,548
1995	1,514	1,502	1,490	1,482	1,473	1,465	1,464	1,459	1,455	1,448	1,439	1,436	1,469
1996	1,435	1,430	1,426	1,418	1,413	1,410	1,413	1,411	1,407	1,406	1,402	1,400	1,414
1997	1,398	1,396	1,395	1,394	1,390	1,390	1,390	1,390	1,387	1,383	1,379	1,379	1,390
1998	1,376	1,372	1,372	1,369	1,367	1,365	1,365	1,364	1,363	1,360	1,359	1,359	1,365
1999	1,358	1,355	1,353	1,348	1,345	1,345	1,343	1,343	1,339	1,337	1,332	1,331	1,344
2000	1,330	1,324	1,320	1,319	1,315	1,311	1,308	1,308	1,306	1,302	1,297	1,296	1,311
2001	1,290	1,285	1,284	1,280	1,276	1,274	1,274	1,274	1,273	1,270	1,268	1,266	1,276
2002	1,261	1,257	1,254	1,250	1,248	1,246	1,245	1,243	1,241	1,238	1,235	1,234	1,246
2003	1,228	1,226	1,222	1,220	1,219	1,218	1,215	1,213	1,210	1,209	1,206	1,206	1,216
2004	1,204	1,200	1,199	1,196	1,194	1,191	1,191	1,189	1,189	1,189	1,186	1,186	1,192
2005	1,186	1,182	1,180	1,176	1,174	1,172	1,170	1,168	1,167	1,165	1,165	1,163	1,172
2006	1,160	1,158	1,156	1,153	1,150	1,149	1,146	1,144	1,144	1,146	1,145	1,144	1,150
2007	1,143	1,141	1,139	1,137	1,134	1,131	1,128	1,127	1,127	1,123	1,119	1,115	1,130
2008	1,111	1,109	1,103	1,100	1,095	1,090	1,085	1,084	1,087	1,087	1,091	1,092	1,095
2009	1,095	1,092	1,092	1,090	1,087	1,086	1,086	1,082	1,085	1,084	1,083	1,082	1,087
2010	1,080	1,079	1,076	1,072	1,072	1,072	1,068	1,065	1,068	1,066	1,065	1,061	1,070
2011	1,057	1,054	1,050	1,045	1,044	1,043	1,040	1,037	1,037	1,033	1,032	1,029	1,042
2012	1,025	1,021	1,017	1,012	1,013	1,011	1,010	1,006	1,006	1,006	1,008	1,005	1,011
2013	1,003	1,003	1,001	1,001	1,001	0,999	0,998	0,994	0,998	0,999	1,002	0,999	1,000
2014	0,997	0,998	0,998	0,996	0,997	0,996	0,997	0,995	0,999	0,998	1,000	1,000	0,998
2015	1,005	1,002	1,000	0,999	0,998	0,997	0,998	0,996	1,000	0,998	1,000		

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati e il mese di novembre 2015

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.731,0	4.630,3	4.498,7	4.120,9	3.923,0	3.677,1	3.559,2	3.368,5	3.198,1	3.207,3	3.358,0	3.467,2	3.742,8
1948	3.531,0	3.569,9	3.474,3	3.461,1	3.507,4	3.536,3	3.721,0	3.568,9	3.481,0	3.534,1	3.510,0	3.475,8	3.529,4
1949	3.426,8	3.445,9	3.430,3	3.380,1	3.383,5	3.423,4	3.524,1	3.481,0	3.498,5	3.579,7	3.570,5	3.598,7	3.476,9
1950	3.613,1	3.603,7	3.654,9	3.599,8	3.593,8	3.545,3	3.544,8	3.481,5	3.411,5	3.454,5	3.418,4	3.410,0	3.525,7
1951	3.360,8	3.300,0	3.281,6	3.206,8	3.202,9	3.159,3	3.160,6	3.172,2	3.173,4	3.164,5	3.144,5	3.146,2	3.204,6
1952	3.156,4	3.120,7	3.111,1	3.095,9	3.083,7	3.062,7	3.055,1	3.053,5	3.031,0	3.025,1	3.021,2	3.033,0	3.070,0
1953	3.037,7	3.031,8	3.032,2	3.001,8	2.983,4	2.974,7	3.021,2	3.030,2	3.016,1	3.004,1	2.989,2	2.996,4	3.009,5
1954	2.992,2	2.979,2	2.988,4	2.969,0	2.930,3	2.905,5	2.894,7	2.897,5	2.901,9	2.906,9	2.893,2	2.888,9	2.928,1
1955	2.890,0	2.896,8	2.890,0	2.865,5	2.838,6	2.819,0	2.829,7	2.824,9	2.833,8	2.834,5	2.822,1	2.802,8	2.845,6
1956	2.782,6	2.744,5	2.711,2	2.694,2	2.679,6	2.691,1	2.697,4	2.696,1	2.688,6	2.704,0	2.700,8	2.685,8	2.705,9
1957	2.658,7	2.675,3	2.688,9	2.690,8	2.680,9	2.675,3	2.658,4	2.656,0	2.643,3	2.621,2	2.602,0	2.586,6	2.652,7
1958	2.559,7	2.570,8	2.567,1	2.525,6	2.498,5	2.481,1	2.487,5	2.499,3	2.507,7	2.533,0	2.542,5	2.555,7	2.527,0
1959	2.545,3	2.552,9	2.560,3	2.555,5	2.548,1	2.548,7	2.551,8	2.547,8	2.535,0	2.517,6	2.501,2	2.493,1	2.537,8
1960	2.472,5	2.482,9	2.492,3	2.487,7	2.476,8	2.466,7	2.459,9	2.464,1	2.466,2	2.465,4	2.453,6	2.446,8	2.469,6
1961	2.426,7	2.425,4	2.423,9	2.408,7	2.399,9	2.395,9	2.398,9	2.394,2	2.386,7	2.383,0	2.364,4	2.353,0	2.396,7
1962	2.331,0	2.328,7	2.314,6	2.284,6	2.284,6	2.273,2	2.264,3	2.268,7	2.257,6	2.248,7	2.239,9	2.216,0	2.275,5
1963	2.178,0	2.137,1	2.127,2	2.115,3	2.115,3	2.115,3	2.117,3	2.113,3	2.092,0	2.071,0	2.071,0	2.057,9	2.109,4
1964	2.037,5	2.032,1	2.023,0	2.014,0	2.005,1	1.985,8	1.973,6	1.970,2	1.961,6	1.949,8	1.941,4	1.933,1	1.985,8
1965	1.923,2	1.919,9	1.915,1	1.910,2	1.903,7	1.898,9	1.892,5	1.891,0	1.887,8	1.886,2	1.884,6	1.876,8	1.898,9
1966	1.870,5	1.870,5	1.869,0	1.862,8	1.858,2	1.859,7	1.858,2	1.859,7	1.859,7	1.853,6	1.847,5	1.841,4	1.859,7
1967	1.836,5	1.838,4	1.834,5	1.830,7	1.826,9	1.823,2	1.819,4	1.815,6	1.808,2	1.810,0	1.810,0	1.810,0	1.821,3
1968	1.802,6	1.804,5	1.802,6	1.798,9	1.797,1	1.798,9	1.800,8	1.798,9	1.795,3	1.793,4	1.791,6	1.784,3	1.797,1
1969	1.778,9	1.778,9	1.771,7	1.762,8	1.759,3	1.752,3	1.740,1	1.734,9	1.729,8	1.721,3	1.714,5	1.706,2	1.745,3
1970	1.696,2	1.683,2	1.678,3	1.670,3	1.663,9	1.660,7	1.657,6	1.652,9	1.638,9	1.631,2	1.622,1	1.614,5	1.656,0
1971	1.608,2	1.603,2	1.595,0	1.590,1	1.580,4	1.575,6	1.569,2	1.566,0	1.555,0	1.547,3	1.542,7	1.539,6	1.572,4
1972	1.530,5	1.521,4	1.516,9	1.512,5	1.502,2	1.493,5	1.486,3	1.477,7	1.462,3	1.441,7	1.431,0	1.427,0	1.483,4
1973	1.408,6	1.394,5	1.381,9	1.364,6	1.344,1	1.334,6	1.327,6	1.320,7	1.313,9	1.298,1	1.282,7	1.260,2	1.334,6
1974	1.242,5	1.220,3	1.182,7	1.167,0	1.148,9	1.125,4	1.096,2	1.072,2	1.035,1	1.012,1	995,4	986,0	1.101,1
1975	973,4	961,0	959,7	945,2	938,4	928,1	922,1	916,8	907,5	894,9	886,5	877,2	925,1
1976	867,5	851,8	832,1	805,2	790,0	786,0	780,6	773,2	757,8	729,9	712,6	702,6	779,8
1977	699,8	682,0	670,4	662,4	652,6	645,6	639,9	635,0	627,1	619,3	608,9	605,5	644,9
1978	598,8	591,6	584,6	577,3	570,0	564,5	559,5	556,5	547,8	540,8	535,2	530,7	562,5
1979	518,7	509,7	502,2	492,4	484,9	479,2	473,9	468,3	454,7	442,1	435,1	426,5	472,4
1980	409,7	401,0	396,5	388,8	384,4	380,0	372,0	367,2	357,5	349,8	340,5	334,9	372,5
1981	329,1	321,5	315,6	309,8	304,2	300,1	296,7	294,1	288,6	281,0	274,7	270,9	298,0
1982	266,0	261,2	257,9	254,7	250,8	247,4	242,4	236,3	231,6	225,2	221,0	218,8	242,1
1983	214,4	210,2	207,4	204,2	201,3	199,6	196,8	195,7	191,8	187,0	184,1	182,8	197,5
1984	179,4	176,5	174,5	172,6	171,1	169,5	168,6	167,8	165,9	163,2	161,6	159,9	169,1
1985	157,2	154,6	152,8	150,7	149,2	147,9	147,1	146,6	145,6	142,7	140,9	139,4	147,8
1986	138,2	136,6	135,7	135,1	134,2	133,3	133,3	132,9	132,2	130,9	130,0	129,4	133,5
1987	127,9	127,1	126,3	125,6	124,8	124,0	123,4	122,8	121,2	119,3	118,7	118,3	123,2
1988	117,1	116,6	115,6	114,9	114,3	113,6	113,0	112,1	111,0	109,4	107,7	107,0	112,7

Circ. n. 24/2015
Periodo 1-15 Gennaio 2016

1989	105,4	103,8	102,8	101,4	100,6	99,6	99,2	98,8	97,9	96,0	95,2	94,3	99,5
1990	93,1	91,8	91,1	90,3	89,8	89,1	88,4	87,1	86,1	84,5	83,4	82,7	88,0
1991	81,4	79,7	79,2	78,4	77,8	76,8	76,5	76,1	75,3	73,9	72,7	72,3	76,7
1992	70,9	70,5	69,8	69,0	68,2	67,6	67,3	67,2	66,6	65,7	64,7	64,4	67,6
1993	63,9	63,2	62,9	62,3	61,6	60,9	60,3	60,1	59,9	58,9	58,1	58,1	60,9
1994	57,2	56,7	56,4	55,9	55,4	55,1	54,6	54,4	53,9	53,1	52,5	52,0	54,8
1995	51,4	50,2	49,0	48,2	47,3	46,5	46,4	45,9	45,5	44,8	43,9	43,6	46,9
1996	43,5	43,0	42,6	41,8	41,3	41,0	41,3	41,1	40,7	40,6	40,2	40,0	41,4
1997	39,8	39,6	39,5	39,4	39,0	39,0	39,0	39,0	38,7	38,3	37,9	37,9	39,0
1998	37,6	37,2	37,2	36,9	36,7	36,5	36,5	36,4	36,3	36,0	35,9	35,9	36,5
1999	35,8	35,5	35,3	34,8	34,5	34,5	34,3	34,3	33,9	33,7	33,2	33,1	34,4
2000	33,0	32,4	32,0	31,9	31,5	31,1	30,8	30,8	30,6	30,2	29,7	29,6	31,1
2001	29,0	28,5	28,4	28,0	27,6	27,4	27,4	27,4	27,3	27,0	26,8	26,6	27,6
2002	26,1	25,7	25,4	25,0	24,8	24,6	24,5	24,3	24,1	23,8	23,5	23,4	24,6
2003	22,8	22,6	22,2	22,0	21,9	21,8	21,5	21,3	21,0	20,9	20,6	20,6	21,6
2004	20,4	20,0	19,9	19,6	19,4	19,1	19,1	18,9	18,9	18,9	18,6	18,6	19,2
2005	18,6	18,2	18,0	17,6	17,4	17,2	17,0	16,8	16,7	16,5	16,5	16,3	17,2
2006	16,0	15,8	15,6	15,3	15,0	14,9	14,6	14,4	14,4	14,6	14,5	14,4	15,0
2007	14,3	14,1	13,9	13,7	13,4	13,1	12,8	12,7	12,7	12,3	11,9	11,5	13,0
2008	11,1	10,9	10,3	10,0	9,5	9,0	8,5	8,4	8,7	8,7	9,1	9,2	9,5
2009	9,5	9,2	9,2	9,0	8,7	8,6	8,6	8,2	8,5	8,4	8,3	8,2	8,7
2010	8,0	7,9	7,6	7,2	7,2	7,2	6,8	6,5	6,8	6,6	6,5	6,1	7,0
2011	5,7	5,4	5,0	4,5	4,4	4,3	4,0	3,7	3,7	3,3	3,2	2,9	4,2
2012	2,5	2,1	1,7	1,2	1,3	1,1	1,0	0,6	0,6	0,6	0,8	0,5	1,1
2013	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	-0,1	-0,2	-0,6	-0,2	-0,1	0,2	-0,1	0,0
2014	-0,3	-0,2	-0,2	-0,4	-0,3	-0,4	-0,3	-0,5	-0,1	-0,2	0,0	0,0	-0,2
2015	0,5	0,2	0,0	-0,1	-0,2	-0,3	-0,2	-0,4	0,0	-0,2	0,0		

Dossier Casi

Fringe benefit del lavoratore dipendente e/o del collaboratore per i mezzi di trasporto

Al fine di quantificare l'entità del fringe benefit di competenza del lavoratore dipendente e/o del collaboratore, relativamente ai mezzi di trasporto in possesso del datore di lavoro a titolo di proprietà aziendale, noleggio, locazione o leasing, è necessario individuare se i medesimi sono concessi per utilizzo aziendale, privato o promiscuo.

Infatti, se il mezzo di trasporto risulta concesso per *uso promiscuo* si deve assumere, quale reddito di lavoro dipendente, il 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui determinato sulla base degli oneri complessivi chilometrici di esercizio desumibili dalle tabelle elaborate dall'Acì-Automobile Club Italiano, al netto degli importi eventualmente trattenuti al lavoratore nel corso del medesimo periodo d'imposta.

La misura del suddetto compenso in natura, comunemente definito come "fringe benefit", deve necessariamente essere determinato in relazione ad una presunzione assoluta ed è, pertanto, del tutto indipendente dall'effettivo utilizzo del veicolo.

Si ritiene utile puntualizzare che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro metta anche a disposizione dei servizi aggiuntivi e collaterali all'utilizzo del mezzo di trasporto, come, a titolo meramente indicativo custodia, garage e/o lavaggio, i medesimi devono essere considerati nella base imponibile della retribuzione del soggetto interessato e, quindi, come regola, sono soggetti a imposizione, tenendo, in ogni caso, presente le regole operative per quanto attiene alle retribuzioni in natura.

Poiché la percorrenza convenzionale viene fissata su base annua, il compenso predeterminato deve necessariamente essere ragguagliato al periodo dell'anno durante il quale al lavoratore dipendente viene accordato l'uso promiscuo dell'automezzo.

Le modalità di calcolo possono essere così schematizzate:

1) *determinazione del valore normale stimato o presunto di riferimento:*

- costo chilometrico d'esercizio (valore da rilevare dalla tabella)	€
da moltiplicare per		
- percorrenza convenzionale annua	Km	15.000
e per la		
- percentuale fissa di riferimento		30%
con il quale si determina il		
- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto)	€

2) *calcolo del reddito da attribuire al lavoratore dipendente:*

- reddito teorico di lavoro dipendente (valore normale stimato o presunto)	€
moltiplicato:		
- numero dei giorni per i quali il mezzo risulta assegnato (indipendentemente dall'effettivo utilizzo)	n.
diviso:		

- numero dei giorni di competenza dell'anno	n.	365
<i>uguale:</i>		
- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente.....	€

3) *individuazione del reddito annuo imponibile ai fini del lavoro dipendente:*

- reddito di riferimento da considerare di competenza del lavoratore dipendente.....	€
<i>meno:</i>		
- importo addebitato e trattenuto al lavoratore dipendente o corrisposto dallo stesso per l'utilizzo del mezzo (al lordo dell'Iva)	€
<i>uguale:</i>		
- reddito annuo imponibile di riferimento da considerare per l'applicazione delle modalità di imposizione fiscale diretta	€

Valutazione dell'opzione per il regime di trasparenza per il triennio 2015 - 2017

Le società di capitali hanno la possibilità, *se sussistono specifici requisiti*, di esercitare l'opzione per il "regime di trasparenza", in relazione al quale il reddito prodotto dalla società viene imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Ai sensi degli artt. 115 e 116, del Tuir, tale possibilità riguarda:

- le società di capitali i cui soci sono altre società di capitali;
- le società a "ristretta base societaria", nel qual caso è necessario, invece, che i soci siano persone fisiche e che il loro numero, durante tutto il periodo d'imposta trasparente, non ecceda le dieci unità (venti per i soci delle cooperative), tenendo presente che per la verifica di tale numero occorre considerare, inoltre, gli eventuali comproprietari della medesima quota, nel caso in cui i relativi diritti vengano esercitati a mezzo di rappresentante comune. Inoltre, la medesima non è subordinata al possesso di determinate percentuali di diritti di voto o di partecipazioni gli utili, ma al mero possesso della qualità di socio.

Si rammenta che, per disposto dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, è venuto meno l'invio della comunicazione in quanto l'opzione deve essere esercitata in sede di adempimento dichiarativo che deve essere presentato "nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione".

Ne deriva, di conseguenza, che l'esercizio dell'opzione al regime di trasparenza per il triennio 2016-2018, deve essere comunicato nel modello Unico 2016, la cui presentazione deve avvenire entro il 30 settembre 2016, acquisendo, entro lo stesso termine, l'adesione dei soci.

Il regime di trasparenza consente di pervenire all'eliminazione dell'effetto della doppia imposizione conseguente all'abolizione del credito d'imposta sui dividendi.

Infatti, gli utili distribuiti ai soci dalla società, che sono già stati assoggettati all'Ires con l'aliquota del 27,50%, sono soggetti ulteriormente alla tassazione in capo ai soci, tenendo presente che se si tratta di:

- *partecipazione qualificata*, con applicazione delle aliquote Irpef nella misura del 49,72%;
- *partecipazione non qualificata*, con assoggettamento alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26%.

Pertanto, allo scopo di individuare la convenienza per il regime in argomento è necessario calcolare l'entità dell'onere fiscale complessivo sostenuto dalla società e dai soci conseguente all'operatività di tale regime rispetto a quello ordinario di tassazione.

Caso – si ipotizzi una società a responsabilità limitata costituita da due soci (Paola Rossi e Mario Bianchi), che non possiedono altri redditi da conteggiare nell'imponibile fiscale personale, la cui partecipazione al capitale sociale è pari rispettivamente al 55% e al 45% (oltre all'Irpef i soci persone fisiche sono soggetti all'addizionale comunale e regionale complessiva del 1,50%).

Ai fini dichiarativi della società a responsabilità limitata si rilevano i seguenti dati:

<i>descrizione</i>	<i>Importi in €</i>	<i>Rif.</i>
Utile d'esercizio	49.000,00	A
Variazioni in aumento	13.000,00	B
Variazioni in diminuzione	2.000,00	C
Reddito imponibile ai fini fiscali	60.000,00	D=A+B-C
Irap corrisposta dalla società	4.500,00	E
Ires [27,50% di € 60.000,00]	16.500,00	F

Soluzione:

- *individuazione del carico fiscale della società a responsabilità limitata:*

- *tassazione ordinaria:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione ordinaria in €</i>
Utile d'esercizio [A]	49.000,00
Reddito imponibile società [D]	60.000,00
Irap dovuta dalla società [E]	4.500,00
Ires dovuta dalla società [F]	16.500,00
Utile netto [A-E-F]	27.500,00
Dividendo di competenza del socio Paola Rossi [55% di € 27.500,00]	15.125,00
Dividendo spettante al socio Mario Bianchi [45% di € 27.500,00]	12.375,00

- *tassazione per trasparenza:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione per trasparenza in €</i>
Utile d'esercizio [A]	49.000,00
Reddito imponibile società [D]	60.000,00
Irap dovuta dalla società [E]	4.500,00
Ires dovuta dalla società [F]	0,00
Utile netto [A-E-F]	44.500,00
Imputazione quota reddito imponibile al socio Paola Rossi [55% di € 60.000,00]	33.000,00
Imputazione quota reddito imponibile al socio Mario Bianchi [45% di € 60.000,00]	27.000,00

- *individuazione del carico fiscale del socio Paola Rossi (quota di partecipazione: 55%):*

- *tassazione ordinaria:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione ordinaria in €</i>
Dividendo percepito [55% di € 27.500,00]	15.125,00
Quota imponibile del dividendo percepito [49,72% di € 15.125,00 – arr.]	7.520,00

Altri redditi	0,00
Reddito imponibile ai fini Irpef	7.520,00
Imposta Irpef dovuta [23% di € 7.520,00 – arr.]	1.730,00
Addizionale regionale comunale [1,50% di € 7.520,00 – arr.]	113,00
Totale Irpef e addizionali dovute	1.843,00

- *tassazione per trasparenza:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione per trasparenza in €</i>
Utile imputato per competenza [55% di € 60.000,00]	33.000,00
Quota imponibile dell'utile di competenza	33.000,00
Altri redditi	0,00
Reddito imponibile ai fini Irpef	33.000,00
Imposta Irpef dovuta [(23% di € 15.000,00) + (27% di € 13.000,00) + (38% di € 5.000,00)] = [€ 3.450,00 + € 3.510,00 + € 1.900,00]	8.860,00
Addizionale regionale comunale [1,50% di € 33.000,00]	495,00
Totale Irpef e addizionali dovute	9.355,00

• *individuazione del carico fiscale del socio Mario Bianchi (quota di partecipazione: 45%):*

- *tassazione ordinaria:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione ordinaria in €</i>
Dividendo percepito [45% di € 27.500,00]	12.375,00
Quota imponibile del dividendo percepito [49,72% di € 12.375,00 – arr.]	6.153,00
Altri redditi	0,00
Reddito imponibile ai fini Irpef	6.153,00
Imposta Irpef dovuta [23% di € 6.153,00 – arr.]	1.415,00
Addizionale regionale comunale [1,50% di € 6.153,00 – arr.]	92,00
Totale Irpef e addizionali dovute	1.507,00

- *tassazione per trasparenza:*

<i>descrizione</i>	<i>Tassazione per trasparenza in €</i>
Utile imputato per competenza [45% di € 60.000,00]	27.000,00
Quota imponibile dell'utile di competenza	27.000,00
Altri redditi	0,00
Reddito imponibile ai fini Irpef	27.000,00
Imposta Irpef dovuta [(23% di € 15.000,00) + (27% di € 12.000,00)] = [€ 3.450,00 + € 3.240,00]	6.690,00
Addizionale regionale comunale [1,50% di € 27.000,00]	405,00
Totale Irpef e addizionali dovute	7.095,00

• *analisi della tassazione:*

- *ordinaria:*

<i>descrizione</i>	<i>Importi in €</i>
Ires a carico della società	16.500,00
Irpef e addizionali dovute dal socio Paola Rossi	1.843,00
Irpef e addizionali dovute dal socio Mario Bianchi	1.507,00
Tassazione complessiva	19.850,00

- *per trasparenza:*

<i>descrizione</i>	<i>Importi in €</i>
Ires a carico della società	00,00
Irpef e addizionali dovute dal socio Paola Rossi	9.355,00
Irpef e addizionali dovute dal socio Mario Bianchi	7.095,00
Tassazione complessiva	16.450,00

da cui:

<i>descrizione</i>	<i>Importi in €</i>
Ammontare tassazione ordinaria	19.850,00
Ammontare tassazione per trasparenza	16.450,00
Differenza (<i>tassazione ordinaria maggiore di quella per trasparenza</i>)	3.400,00